



COMUNE DI LONGI
(Prov. di Messina)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Titolo II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Art. 2 - Concessioni

Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

Art. 4 - Richiesta di occupazione/attivazione del procedimento amministrativo

Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo/Competenza

Art. 6 - Istruttoria

Art. 7 - Conclusione del procedimento

Art. 8 - Rilascio della concessione

Art. 9 - Contenuto del provvedimento di concessione

Art. 10 - Principali obblighi del concessionario

Art. 11 - Titolarità della concessione

Art. 12 - Modifica, sospensione e revoca della concessione. Disdetta

Art. 13 - Decadenza dalla concessione

Art. 14 - Rinnovo e disdetta della concessione

Art. 15 - Limiti delle occupazioni/uso dell' area concessa

Art. 16 - Tipologie particolari di occupazione

Art. 17 - Occupazioni abusive

Art. 18 - Occupazioni d'urgenza

Art. 19 - Anagrafe delle concessioni

TITOLO III - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 20 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

Art. 21 - Durata delle occupazioni

Art. 22 - Classificazione delle strade

Art. 23 - Determinazione della tariffa base

Art. 24 - Determinazione della tariffa del canone annuo (per le occupazioni permanenti)

Art. 25 - Applicazione del canone annuo (per le occupazioni permanenti)

Art. 26 - Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Art. 27 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee

Art. 28 - Applicazione del canone per le occupazioni temporanee

Art. 28 bis - Canone per occupazioni particolari

Art. 29 - Soggetto passivo

Art. 30 - Agevolazioni

Art. 30 bis - Esenzioni

TITOLO IV - RISCOSSIONE, SANZIONI, VERIFICA DELL'ENTRATA E CONTENZIOSO

Art. 31 - Versamento per occupazioni permanenti

Art. 32 - Versamento per occupazioni temporanee

Art. 33 - Norme comuni per il versamento

Art. 34 - Sanzioni

Art. 35 - Controlli e diffida ad adempiere Pagina di 22 3

Art. 36 - Riscossione

Art. 37 - Rimborsi

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38- Disposizioni transitorie

Art. 39 - Disposizioni finali

DEFINIZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI NEL REGOLAMENTO

Ai fini del presente regolamento si deve intendere:

a) per "occupazione" ed "occupare" la disponibilità ottenuta o la presa di possesso, da parte di un soggetto privato, di una porzione di un'area o di una porzione di strada comunale, dei relativi spazi soprastanti e sottostanti o di un'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, che risultano dati in concessione a seguito di un atto rilasciato dal Comune, o che sono comunque occupati;

b) per "concessione" il provvedimento amministrativo rilasciato dall'organo competente del Comune, con il quale si consente l'occupazione dei beni indicati nell'articolo 3, si disciplinano le modalità dell'occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario e si determina il canone di occupazione da versare al Comune;

c) per "concessionario" il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto dal Comune il provvedimento per effettuare legittimamente l'occupazione;

d) per "occupazione abusiva" l'occupazione effettuata senza aver preventivamente richiesto la concessione amministrativa, oppure l'occupazione effettuata dopo aver richiesto la concessione ma prima di aver ottenuto il relativo provvedimento;

e) per "occupazione difforme dall'atto di concessione" l'occupazione regolarmente concessa, ma effettuata in modo diverso da quanto stabilito nell'atto di concessione.

Limitatamente alla parte difforme l'occupazione si considera abusiva;

f) per "canone" l'importo che il concessionario deve pagare per la disponibilità dell'area o dello spazio pubblico. Il Cosap è il risultato della moltiplicazione della tariffa prevista nel presente regolamento per la particolare tipologia di occupazione, per il relativo coefficiente moltiplicatore, se previsto, e per i metri quadrati od i metri lineari indicati nell'atto di concessione. Per le occupazioni abusive, e per quelle ad esse equiparate, invece, la somma dovuta si determina moltiplicando la tariffa, per il relativo coefficiente moltiplicatore, se previsto, e per la superficie o per lo sviluppo lineare dell'occupazione.

g) per "coefficiente moltiplicatore", previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 446 del 1997, per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, la misura percentuale con cui moltiplicare la tariffa.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'attuazione della delega prevista dall'art.3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui all'art. 63 dello stesso decreto legislativo.
- 2) In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - a) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni:
 - relative a occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi sopra stanti e sotto stanti;
 - appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati;
 - relative a occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - relative a occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - relative a occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con conduttore, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
 - b) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - c) criteri di determinazione del canone;
 - d) agevolazioni speciali;
 - e) modalità e termini per il pagamento del canone;
 - f) accertamento e sanzioni;
 - g) disciplina transitoria.

TITOLO II OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Art. 2

Concessioni

- 1) Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comportino o no la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.
- 2) Dette occupazioni consentono un'utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue una limitazione al diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
- 3) Sono altresì soggette a concessione le occupazioni finalizzate alla realizzazione di opere per conto del Comune.
- 4) Non sono soggette a concessione le occupazioni realizzate nell'ambito dei mercati consentite mediante l'operazione di "spunta", ossia attraverso l'individuazione dell'operatore commerciale attraverso apposita graduatoria.

ESCLUSIONI DAL COSAP

Non è dovuto il canone per le occupazioni effettuate:

- a) - con balconi, verande, tende, balconi chiusi e simili infissi di carattere stabile;
- b) - con posti macchina e con passi carrabili posizionati presso l'abitazione principale di soggetti portatori di handicap;
- c) - con fioriere purché le stesse costituiscano un elemento di abbellimento e di arredo urbano. Le fioriere dovranno avere le dimensioni e la tipologia costruttiva indicata dall'Ufficio Tecnico e da quest'ultimo organismo verrà autorizzata l'installazione, previa presentazione di elaborati grafici a scala 1:10 corredati da relativa domanda;
- d) - con luminarie durante lo svolgimento di feste religiose o popolari;
- e) - dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti e comitati religiosi per l'esercizio di culti e svolgimento di manifestazioni religiosi e popolari, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, turismo e ricerca scientifica;
- f) - con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto;
- g) - con le tabelle che interessano la circolazione stradale che non contengono indicazioni di pubblicità,
- h) - con gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza che non contengono indicazioni di pubblicità,
- i) - con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- l) - da veicoli in sosta per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, per non oltre 1/2 ora salvo autorizzazione per casi speciali.

Sarà cura del richiedente l'onere per la chiusura, apertura e vigilanza dello spazio occupato.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

- 1) Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
- 2) Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 3) L'avvio del procedimento relativo ad occupazioni permanenti deve essere preceduto da apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale per quanto di rispettiva competenza.

Art. 4

Richiesta di occupazione/attivazione del procedimento amministrativo

- 1) Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta al Comune, il quale, a mezzo dei servizi competenti, secondo la tipologia dell'occupazione, provvede a dare comunicazione dell'avvio all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7

agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'allegato B dell'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, i dati anagrafici del legale rappresentante, il codice fiscale e il numero di partita IVA;

c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, mediante esibizione di pianta planimetrica;

d) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2) La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

3) Non è richiesta la concessione e il pagamento del canone per:

- occupazioni occasionali di durata non superiore a 3 ore;
- occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- occupazioni di durata non superiore a 6 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili ovvero operazioni di trasloco e di mantenimento del verde.

Ai fini della vigilanza devono essere comunicati, 10 giorni prima dell'occupazione, il giorno, l'utilizzo e la durata dell'occupazione medesima, con l'impegno a rispettare tutte le norme a tutela della pubblica incolumità e le motivate prescrizioni che il Servizio competente riterrà di dare.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo/competenza

1) Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o dello spazio sotto stante o sopra stante ad esso.

2) Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo o al protocollo del Comune salvo urgenza motivata.

3) In caso di spedizione della domanda per mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

4) Le richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia permanenti che temporanee, sono presentate al Servizio Assetto ed Uso del Territorio - Ambiente, fatta eccezione per quelle riguardanti:

- l'occupazione di posteggi in aree individuate per l'effettuazione di mercati e fiere, presentate dai commercianti su aree pubbliche;
- le distese tavoli all'aperto effettuate dai titolari di pubblici esercizi;
- le occupazioni realizzate dai commercianti in sede fissa; • le occupazioni realizzate dagli operatori dello spettacolo viaggiante;
- le occupazioni richieste da associazioni o partiti in occasione di mercati o fiere; che vanno invece presentate al Servizio Affari Generali ed Istituzionali;

5) Il servizio che riceve la domanda, qualora non sia competente, è tenuto a rimetterla a chi ha l'obbligo dell'istruttoria.

Art. 6 **Istruttoria**

1) Il servizio competente a ricevere la domanda di occupazione cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa; cura tutte le operazioni utili alla definizione del canone, le attività di controllo, di verifica, di accertamento e di riscossione ed applica le sanzioni; sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette; compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

2) Il servizio competente, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, l'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale.

3) Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il servizio formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, mediante notifica nei modi di legge o in qualunque modo da cui risulti l'avvenuta richiesta.

4) L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente entro 10 giorni dalla ricezione della notifica. Detto termine deve essere comunicato al richiedente.

5) La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

6) Il servizio verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al servizio nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, salvo quelli che, per specifiche disposizioni, prevedono tempi diversi.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1) Il servizio competente, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo emettendo il relativo provvedimento di concessione, che deve anche contenere la determinazione analitica del canone di concessione; in caso di esito sfavorevole dell'istruttoria, emette provvedimento di diniego.

Art. 8

Rilascio della concessione

1) Il provvedimento di concessione è rilasciato dal servizio competente previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- Marca da bollo;
- Spese di sopralluogo se dovute;
- Deposito cauzionale, quando richiesto a garanzia dei danni derivanti dall'occupazione.

2) L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal servizio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

3) La cauzione può essere prestata anche mediante polizza fideiussoria.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione

1) Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
- il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
- l'obbligo di osservare quanto stabilito all'articolo 10;

2) Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

3) La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto, quando previsto, il canone nella misura e nei tempi stabiliti dall'atto autorizzatorio.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

- 1) E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
- 2) E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in ripristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
- 3) Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
- 4) Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve dare immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare il duplicato a spese dell'interessato.
- 5) E' vietata, da parte del concessionario, la subconcessione o il trasferimento a terzi della concessione.
- 6) E' fatto obbligo inoltre, al concessionario di versare il canone alle scadenze fissate.
- 7) In ogni caso, le concessioni o le autorizzazioni, si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione e con facoltà da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Art. 11

Titolarità' della concessione. Subentro

- 1) La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale per cui non è consentita la cessione ad altri.
- 2) E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
- 3) Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario deve fare preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo, ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
- 4) Non sono richiesti né il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 né la corresponsione del canone già versato nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale e per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale se questa rimanga inalterata, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità al fini del canone.

Art. 12

Modifica, sospensione e revoca della concessione. Disdetta

- 1) Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi

di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2) La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3) Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

4) La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5) Alla restituzione provvede il funzionario addetto al canone.

6) Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

7) Per la restituzione del deposito cauzionale e lo svincolo della polizza fideiussoria, se dovuti, restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8 comma 2.

8) La disdetta anticipata della concessione per occupazioni permanenti deve essere comunicata almeno 2 mesi prima della fine dell'occupazione; la disdetta volontaria non dovuta a causa di forza maggiore non dà luogo alla restituzione dell'annualità versata.

9) La cessazione anticipata dell'occupazione temporanea va comunicata almeno 7 giorni prima della fine dell'occupazione. Anche in questo caso non si dà luogo a restituzione.

10) Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale e lo svincolo della polizza fideiussoria, ma non anche degli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 13

Decadenza dalla concessione

1) Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti in ordine alla utilizzazione del suolo e dello spazio pubblico.

b) per mancato o parziale pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;

c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature fisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;

d) per violazione delle norme di cui all'articolo 11, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;

e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento della concessione;

2) La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3) Sono causa di estinzione della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
- 4) La decadenza è dichiarata dal funzionario addetto al canone con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 14

Rinnovo e disdetta della concessione

- 1) I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
- 2) Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
- 3) Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 7 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

Art. 15

Limiti delle occupazioni/uso dell'area concessa.

- 1) Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.
- 2) Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
- 3) Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole ed altre installazioni è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 1. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale. Nei casi di marciapiedi e/o spazi antistanti i fabbricati di larghezza inferiore a 80 cm e di limitata lunghezza ed impraticabili ai fini pedonali è consentita l'occupazione.
- 4) All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada, garantite con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che ci sia una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
- 5) All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza, e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.
- 6) Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi all'occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali; deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

7) I titolari di autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

8) Non possono essere autorizzate occupazioni, anche se già prima esistenti, con strutture fisse nelle vie e piazze di cui Art. 22 (Classificazione delle strade) – relativamente alla categoria 1.

Qualora esistenti non potrà essere rinnovata la concessione alla scadenza.

Art. 16

Tipologie particolari di occupazione

1) Le occupazioni di aree pubbliche realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio sono soggette alla disciplina del D.Lgs. 31/03/98 n. 114 e dai regolamenti in materia.

2) La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.

3) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita comportante occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.

4) Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno o simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del presente regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 17

Occupazioni abusive

1) Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.

2) Sono, altresì, considerate abusive:

a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;

b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di decadenza della medesima.

3) In caso di occupazione abusiva, il servizio competente, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione della indennità e delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4) Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5) Alle occupazioni abusive sono applicate le indennità e le sanzioni di cui all'art. 34, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.

Art. 18

Occupazioni d'urgenza

1) E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio

comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria.

2) La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 34 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 19

Anagrafe delle concessioni

1) I servizi competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi servizi provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 20

Istituzione ed oggetto del canone di concessione

- 1) L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi sopra stanti e sotto stanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
- 2) E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.
- 3) Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del regolamento.
- 4) Il canone di concessione di cui al presente titolo ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Art. 21

Durata delle occupazioni

- 1) Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
- 2) Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
- 3) Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
- 4) Ai fini dell'applicazione del canone o delle sanzioni:
 - a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale, per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
 - b) sono considerate temporanee le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in uno o più giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.

- 5) Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.
- 6) Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.
- 7) Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal servizio competente sulla base della domanda ed in ragione della necessità di carattere generale ed organizzativa.

Art. 22

Classificazione delle strade

- 1) Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi sopra stanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico veicolare e pedonale.
- 2) La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio comunale. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio ed è a disposizione negli uffici comunali incaricati dell'istruttoria delle domande di occupazione.
- 3) La tariffa relativa alle due categorie viene così graduata:

Categoria	classificazione	coefficiente
Categoria 1	Corso Umberto, Piazza G. Moriondo, Piazza degli Eroi, Piazzale Serro. Sono compresi anche gli spazi in prossimità delle vie adiacenti.	1
Categoria 2	Altre vie e frazioni	0,7

- 4) La classificazione delle strade potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione consiliare, da adottarsi con le modalità di cui al comma 2, con effetto dal 1° giorno del trimestre successivo all'esecutività della deliberazione consiliare.

Art. 23

Determinazione della tariffa base

La tariffa è determinata sulla base del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposta alla collettività ed alla durata dell'occupazione, l'unità di misura dell'area o dello spazio occupato da assoggettare al cosap e la durata dell'occupazione:

tariffa base occupazione permanente

TIPO	COSTO	UNITA' DI MISURA OCCUPAZIONE/DU RATA
GENERICA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI E CONTINUATIVE OLTRE UN ANNO	0,10 EURO ALGIORNO	Mq
AREA	COSTO	UNITA' DI MISURA OCCUPAZIONE/DU RATA OCCUPAZ
PASSI CARRAI	50 euro	anno
AZIENDE EROGATRICI P.E.	12,00 euro	KM.
Cartellonistica/impiantistica pubblicitaria stradale e mezzi pubblicitari appoggiata Cartellonistica /impiantistica pubblicitaria stradale e mezzi pubblicitari appoggiati/ancorati al suolo;	10 euro ad insegna	anno

Tariffa base occupazione temporanea

AREA	COSTO	UNITA' DI MISURA
GENERICA	1 EURO ALGIORNO	Mq
MERCATI	1,5 euro	MQ.
COMMERCIO ITINERANTE	1,5 euro	MQ.
ATTIVITA' EDILIZIA	0,20	MQ.

1) Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta comunale fissa la tariffa base al metro quadrato o lineare per la determinazione del canone annuo (per le occupazioni permanenti) e del canone giornaliero per le occupazioni temporanee.

2) In assenza di deliberazione, le tariffe si intendono prorogate anche per gli anni successivi.

Art. 24**Determinazione della tariffa del canone annuo (per le occupazioni permanenti)**

1) La tariffa del canone annuo, per le occupazioni di carattere permanente, per ciascuna fattispecie di occupazione è determinata moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o lineare di cui all'art. 23 per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie.

2) I coefficienti moltiplicatori, determinati in base al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché al sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:

a) Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi al dettaglio e esposizioni all'esterno dei negozi su appositi supporti:

Coefficiente 0,5

b) Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili: Coefficiente 1

c) Attività sportive, ricreative, sociali, culturali, motorie, di promozione turisti, svolte da soggetti associativi che non hanno scopo di lucro a favore degli associati e di terzi: Coefficiente 0,1

d) Occupazioni diverse da quelle qui elencate: Coefficiente 1

3) Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4) Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Coefficienti moltiplicatori

Tipo	Moltiplicatore
Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi al dettaglio e esposizioni all'esterno dei negozi su appositi supporti	0,5
Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili:	1
Attività sportive, ricreative, sociali, culturali, motorie, di promozione turisti, svolte da soggetti associativi che non hanno scopo di lucro a favore degli associati e di terzi	0,1
Occupazioni diverse da quelle qui elencate	1

Art. 25

Applicazione del canone annuo (per le occupazioni permanenti)

1) Il canone annuo, da applicarsi a ciascuna occupazione permanente, è determinato dal prodotto della tariffa di cui all'art. 24 (tariffa base di cui all'art. 23 per le occupazioni annue moltiplicata per i coefficienti di cui all'art. 24, comma 2) di ciascuna fattispecie per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione di cui all'art. 22.

2) Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo non frazionabile per ciascun anno solare.

Art. 26

Criteria particolari di determinazione del canone per occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1) Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, conduttore, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale le prime due annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di euro 0,65 per ciascun utente.

Nel secondo anno di applicazione, il predetto importo è rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2) In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a euro 516,46 per ogni azienda. La medesima misura è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3) A decorrere dal terzo anno di applicazione del presente regolamento, per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, la tariffa applicabile è determinata sulla base delle modalità di cui all'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 446/199.

Art. 27

Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee

1) Sono stabiliti i seguenti coefficienti di durata delle occupazioni per fasce orarie:

FASCE ORARIE	COEFFICIENTE
dalle 7 alle 14	0,8
dalle 14 alle 7 del giorno seguente	0,2
Tutto il giorno	0,5

2) Sono stabiliti inoltre i seguenti coefficienti moltiplicatori per le fattispecie sottoelencate:

Coefficienti moltiplicatori

Tipo	Coefficiente
• Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici realizzati da commercianti su aree pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,5
• Esposizione di merce all'esterno dei negozi su appositi espositori	1
Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili	0,5
• Spettacoli viaggianti e circensi	0,3
• Manifestazioni politiche, sindacali, culturali, religiose e sportive comportanti somministrazione o vendita	0,2
• Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi	0,5
Esposizione di merci varie:	0,5
Occupazioni diverse da quelle qui elencate	1

- 3) Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, a carattere continuativo o che si ripetono in uno o più giorni della settimana, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente 0,8.
- 4) Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni, a carattere continuativo o che si ripetono in uno o più giorni della settimana, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente 0,5.
- 5) Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni, a carattere continuativo o che si ripetono in uno o più giorni della settimana, le riduzioni previste ai commi 3 e 4 sono tra loro cumulabili.
- 6) Per le fattispecie di occupazioni “Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici realizzati da commercianti su aree pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto”, effettuate da commercianti su aree pubbliche o da produttori agricoli non titolari di concessione di posteggio, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente 0,5. A tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste ai commi 3 e 4 del presente articolo. Sarà cura dell'ente predisporre per gli ambulanti itineranti non titolari di posteggio appositi spazi nel territorio comunale cui dovranno sostare.
- 7) Per le fattispecie di occupazioni “Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici realizzati da commercianti su aree pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto”, effettuate dai titolari di concessione di posteggio, per il calcolo del canone annuo, si applicano invece le riduzioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.
- 8) In occasioni di fiere alla tariffa ordinaria è applicato il coefficiente di 1,5 con esclusione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
- 9) La tariffa da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea è ottenuta moltiplicando la tariffa base giornaliera per i coefficienti di durata e di fattispecie.

Art. 28

Applicazione del canone per le occupazioni temporanee

1) Il canone da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea è ottenuto moltiplicando la tariffa corrispondente alla fattispecie di occupazione (tariffa base giornaliera di cui all'art. 23 per le occupazioni temporanee moltiplicata per i coefficienti di cui all'art. 27 e per il numero di giorni l'occupazione) per l'entità della stessa espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione di cui all'art. 22.

Art. 28 bis

Canone per occupazioni particolari

- 1) Il Comune, in ragione della natura contrattuale del canone, con deliberazione di Giunta comunale, può:
- a) stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone, sulla base dei valori previsti nel presente regolamento, può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa;

- b) per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse culturale e produttivo per il paese, determinare specifici canoni, anche a forfait, che tengano comunque conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione;
- c) determinare riduzioni o la esenzione del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento il cui utile è destinato a scopi benefici o umanitari;
- d) prevedere, nel caso di occupazioni realizzate con distese di sedie e tavolini, ombrelloni, elementi di arredo in determinati periodi dell'anno, la stipula di convenzioni che disciplineranno il canone dovuto anche in misura forfetaria, le modalità di pagamento, le modalità dell'occupazione, la superficie massima occupabile tenendo conto delle tariffe e criteri su esposti;
- e) per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti ed espositori, gestori di attrazioni, giochi inerenti l'intrattenimento e lo spettacolo, artisti, nell'ambito delle fiere annuali, stabilire dimensioni forfetarie di canone e di occupazione, e modalità particolari di pagamento anticipato e di rilascio delle autorizzazioni, anche differenziando l'ammontare per tipologia di occupazione;
- f) per le occupazioni con opere di scavo e posa che determinino una chiusura totale o parziale della viabilità, stabilire dimensioni forfetarie di canone e di occupazione.

Art. 29

Soggetto passivo

- 1) Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. 2) In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con vincolo di solidarietà.

Art. 30

Agevolazioni

- 1) La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
- 2) Per le superfici occupate con le attrazioni dello spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati per intero, i successivi metri quadrati fino a 1.000 metri sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.
- 3) Per le occupazioni di cui al precedente art. 24, comma 2, lettera c), la superficie si conteggia al 5% per i primi 1.500 metri quadrati ed al 3% per gli ulteriori metri quadrati.
- 4) Al fine di salvaguardare il servizio commerciale in mercati e in aree adibite al commercio itinerante, che rischiano subire il progressivo abbandono degli operatori, con apposita deliberazione di Giunta comunale, possono essere stabilite agevolazioni, fino all'esenzione del pagamento del COSAP, per le occupazioni di posteggi.
- 5) Le agevolazioni di cui ai commi precedenti, sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Art. 30

bis Esenzioni

- 1) In ogni caso, sono esenti dal canone di concessione:
 - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e Unioni, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui

all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;

c) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

d) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, le cassette postali, purché non contengano indicazioni di pubblicità;

e) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;

f) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani qualora il servizio venga svolto da aziende su concessione del Comune o di altro soggetto pubblico competente per legge;

g) le occupazioni temporanee, comportanti anche somministrazione o vendita, realizzate per iniziative patrocinate e/o promosse dal Comune anche congiuntamente ad altri soggetti;

h) le occupazioni con tende e simili.

TITOLO IV

RISCOSSIONE, SANZIONI, VERIFICA DELL'ENTRATA E CONTENZIOSO

Art. 31 Versamento per occupazioni permanenti

1) Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione. Per il primo anno di concessione il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione.

2) Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

3) Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

4) Ai fini del versamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 33 del presente regolamento.

5) Per le occupazioni di cui all'art. 26 si seguono le disposizioni dell'art 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 32

Versamento per occupazioni temporanee

1) Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione con le modalità previste nell'articolo 33.

2) Per i soggetti "spuntisti" di cui all'art. 2, comma 4, il canone deve essere versato non oltre il termine iniziale dell'occupazione.

3) In ogni caso, senza il versamento del canone, l'occupazione non può iniziare. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 33 commi 3 e 4.

Art. 33

Norme comuni per il versamento

1) Il pagamento del canone può essere effettuato, a titolo esemplificativo, mediante:

- versamento in apposito conto corrente postale intestato a "COMUNE DI LONGI – VERSAMENTO CANONE (PERMANENTE O TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP";
- versamento diretto alla Tesoreria del Comune;
- sistema informatizzato (Bancomat e similari) sull'apposito conto di tesoreria del comune;
- qualsiasi altro mezzo consentito dalla normativa in vigore. In ogni caso, per il pagamento del canone, saranno i soggetti di cui all'art. 36 a fornire le necessarie modalità ed istruzioni che dovranno essere seguite dal titolare la concessione per effettuare il pagamento.

2) Il versamento, in qualsiasi modo corrisposto, va effettuato con arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione è maggiore o uguale a 0,50 euro, o per difetto se è inferiore a 0,50 euro.

3) Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Previa apposita richiesta da parte del concessionario dell'occupazione, è possibile consentire, tuttavia, la possibilità del versamento in rate semestrali anticipate con scadenze 31/01-31/07, qualora l'ammontare del canone sia superiore a 300 euro. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, entro il mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Sulle rate non maturano interessi. Il pagamento rateale in ogni caso non vale per i soggetti "spuntisti".

4) In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata a pena della decadenza della concessione.

5) Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a 5 euro.

Art. 34

Sanzioni

1) Ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da 25 euro a euro 500, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi per particolari fattispecie.

2) Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 50 per cento del canone totalmente o parzialmente non pagato, con un minimo di euro 25 e un massimo di euro 500 così come disposto dal comma 1;

3) Per omesso o parziale pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data fissata per il pagamento del canone.

4) Parimenti, così come disposto dall'art. 33, comma 4 in tema di pagamento rateale, deve

intendersi omesso o parziale pagamento l'ipotesi di mancato versamento del debito entro 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata.

5) Alle occupazioni abusive ai sensi del precedente art. 17 si applica, in conformità a quanto disposto dall'art. 63, comma 2, lettere g e g-bis del D.Lgs. n. 446/1997: Pagina di 22 19

a) un'indennità, pari al canone maggiorato del 30 %, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale;

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla precedente lettera a) né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si applica l'art. 16 della legge n. 689/1981 in tema di sanzioni ridotte.

6) La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

7) L'indennità e le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nei casi in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività prevista dalle vigenti disposizioni.

8) Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle indennità e delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 36 del presente regolamento.

9) Sull'ammontare del canone/indennità dovuto o ancora dovuto, e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati interessi legali da computarsi a giorni, a partire da:

a) per gli omessi o parziali versamenti, dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento, cioè:

- dalla data fissata per il pagamento del canone;
- dalla data di scadenza della rata non pagata.

b) Per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;

c) Per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 6.

Art. 35

Controlli e diffida ad adempiere

1) Il servizio competente controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2) Il servizio competente provvede, in caso di violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, aventi natura di diffida, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.

3) Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede il servizio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi.

4) Si osservano i termini di prescrizione previsti dal codice civile.

Art. 36

Riscossione

1) La riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canone, delle indennità e delle relative sanzioni, ed interessi, non pagate alle scadenze stabilite, è effettuata coattivamente dal Servizio Bilancio ed Affari Finanziari, ad intervenuta richiesta del servizio competente, mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio di riscossione che vi provvede secondo le disposizioni in materia, o mediante ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, o in base alle modalità definite dalle disposizioni vigenti in materia.

2) Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

3) Per la riscossione delle somme di cui ai commi precedenti, è possibile, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, consentire il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta, fruttifere di interessi legali. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

4) La gestione del canone per quanto concerne la riscossione, anche coattiva, i controlli di violazioni concernenti il suo pagamento, può essere affidata dal Comune a terzi secondo le modalità e le disposizioni contenute nella normativa vigente e nel rispetto del presente regolamento.

Art. 37

Rimborsi

1) Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il servizio competente al canone in base al tipo di occupazione, sulla base di apposita richiesta di rimborso motivata presentata dal titolare della concessione, che avrà allegata copia dei pagamenti effettuati. Non si procederà al rimborso del canone per somme di ammontare inferiore a 5 euro. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 365 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.

2) Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 Disposizioni transitorie

1) Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è determinato forfettariamente così come indicato all'art. 63, comma 2, lett. f) del Decreto legislativo n. 446/97. 2) Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente al 1° gennaio 1999 sono rinnovate con il pagamento del canone previsto nel presente regolamento, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

Art. 39
Disposizioni finali

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.
- 2) Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- 3) E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
- 4) I regolamenti, se adottati entro il termine per deliberare il bilancio di previsione, entrano in vigore in data 1.1 dell'anno di approvazione. In particolare:
 - a) l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 attribuisce ai Comuni ed alle Province potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
 - b) l'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28/12/2001 prevede che i regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè adottati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ALLEGATO "A"

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI CHE DANNO LUOGO ALL' APPLICAZIONE DEL CANONE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi al dettaglio e esposizioni all'esterno dei negozi su appositi supporti;
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili;
- Cartellonistica/impiantistica pubblicitaria stradale e mezzi pubblicitari appoggiati/ancorati al suolo;
- Occupazioni con distributori di carburante;
- Occupazioni, realizzate con cavi, conduttore, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende non di erogazione di pubblici servizi.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici realizzati da commercianti su aree pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- Esposizioni di merce all'esterno dei negozi su appositi espositori;
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili;
- Spettacoli viaggianti e circensi;
- Manifestazioni politiche, sindacali, culturali, religiose e sportive, comportanti somministrazione o vendita;
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi;
- Cartellonistica/impiantistica pubblicitaria stradale e mezzi pubblicitari appoggiati/ancorati al suolo;
- Occupazioni, realizzate con cavi, conduttore, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da chiunque realizzate, aventi carattere temporaneo.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.s. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Longi li 09.03.18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Rosa Maria Schillirò)



2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario

Longi li

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi li,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

C.C. N. 14

DEL 22 MARZO 2018

DALLE ORE 18,00 - ALLE ORE



13 MAR 2018
19/4P

COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

Località Campetto Plurimo 98070 LONGI (ME)

Ufficio Revisore Unico dei Conti

Parere n. 3/2018

Oggetto: Parere proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 9 Marzo 2018
"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE"

RICEVUTA a mezzo PEC, in data 09.03.2018, Prot. N. 1925 con allegata la proposta di delibera
"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE"

- **VISTO** la bozza di regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale n. 30 del 9 Marzo 2018 per l'applicazione del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (COSAP) composto da n. 39 articoli a decorrere dal 1 gennaio 2018- approvazione del regolamento e delle tariffe- proposta di deliberazione consiliare
- I documenti a supporto della proposta di deliberazione;
- Lo statuto e il regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente f.f. Area Economico-finanziaria ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente f.f. Area Economico-finanziaria ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ESPRIME Parere favorevole sulla proposta di deliberazione C.C. n. 37 del 9/3/2018

Avente ad oggetto


**"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CAONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED ARER PUBBLICHE" (COSAP) a decorrere dal 1/1/2018/**

12 marzo 2018

Il Revisore Unico

Rag. Angela Grasso

f.to digitalmente



Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
Micol Corrao
Micol Corrao

Il Presidente
Dr. Gaetano Aldo Russo
Gaetano Aldo Russo

Il Segretario Comunale
Dr. Enrico Spallino
Enrico Spallino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, a far data dal 26.3.18 Longi, li 22.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Enrico Spallino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, inquanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale *Dr. Enrico Spallino* _____

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, 22.03.2018 Il Segretario Comunale: *Enrico Spallino* _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, dal _____ al _____ e che non sono stati prodotti a questo ufficio opposizioni o reclami.

Longi, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Enrico Spallino
